

Rg 33/13/08

Spett.le Ufficio

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande formulate dagli attori in riassunzione in grado di appello Youssef Nada e Ali Ghaleb Himmat, nel giudizio di rinvio ex art.622 c.p.p. conseguente alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n.27283/07 (n.713/07) del 20.03.2007, depositata il 12.07.2007, e in riforma – ai soli fini delle statuizioni civili - della sentenza del Tribunale di Milano, Terza Sezione Penale, n.3794/03 del 4.04.2003, pubblicata il 2.07.2003, così provvede:

dichiara la responsabilità civile, ai sensi dell'art.2043 c.c., di Guido Olimpio nei confronti di Youssef Nada e Ali Ghaleb Himmat, per la sua condotta in astratto integrante la fattispecie di reato di cui agli artt.595 c.p., 12 e 13 L.08.02.1948,n.47, consumato con la pubblicazione a sua firma dell'articolo " Hamas perde metà del tesoro" apparso il 20.10.1997 su *CorriereEconomia*, supplemento del *Corriere della Sera*;

per l'effetto, condanna ex art.2059 c.c. e 185 c.p. il sunnominato Guido Olimpio a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai predetti Youssef Nada e Ali Ghaleb Himmat l'importo di € 40.000,00 per ciascheduno dei danneggiati, nonché a pagare a titolo di sanzione pecuniaria di cui all'art.12 L.47/48 ai predetti Youssef Nada e Ali Ghaleb Himmat l'importo di € 6.000,00 per ciascheduno dei danneggiati;

condanna Guido Olimpio a rifondere a Youssef Nada e Ali Ghaleb Himmat le spese di lite, che si liquidano quanto al primo grado del giudizio penale in € 9.000,00 per dritti ed onorari,

*ms*

quanto al secondo grado del giudizio penale in € 100,00 per spese ed € 3.000,00 per diritti ed onorari, quanto al giudizio di Cassazione in € 2.000,00 per onorari, quanto al presente giudizio in € 388,00 per spese, € 2.000,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari, oltre in tutti i casi maggiorazione su diritti ed onorari per spese generali ex T.F. ed oltre IVA e CPA se rimaste a carico delle parti rifuse, *in ogni caso con distrazione a favore del procuratore anticipatario.*

Così decisa in Milano il 6.12.2011.